

SCHEMA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 D.LGS. 36/2023, VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE PER LA U.O.C CHIRURGIA VASCOLARE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI

n. gara _____ **CIG:** _____

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa ANNA PETTI, giusta delega prot. n. 39562 del 06 giugno 2023;

E

l'operatore economico _____ (di seguito l'aggiudicatario), con sede in _____ Via

_____, codice fiscale _____

partita IVA _____, rappresentato da

_____ nato/a a _____ il

_____ in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico medesimo e stipula in nome, per conto ed interesse di essa

PREMESSO

- che con deliberazione n. del .../.../2023 è stata indetta la procedura in intestazione;
- che con deliberazione n. del .../.../2023 è stata aggiudicata la procedura di cui sopra;
- che l'istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della documentazione necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo;
- che l'impresa su indicata conferma di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni poste nei documenti di gara;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, come sopra rappresentata, affida la fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare per la U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O. San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (in seguito, per brevità, anche "ASL" o "Azienda"), CIG _____.
2. L'importo complessivo stimato del lotto di riferimento come descritto nell'offerta economica che, allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), è di _____.

€ _____ (_____) – IVA esclusa, cioè di € _____ IVA compresa.

3. il quantitativo effettivo da fornire è indicato nei singoli Ordinativi di fornitura emessi da questa Azienda nei limiti di quanto stabilito dal Contratto di fornitura;
4. l'importo di ciascun Ordinativo di fornitura è determinato dai quantitativi richiesti per i rispettivi prezzi unitari;
5. ciascun Ordinativo di fornitura è impegnativo per questa Azienda relativamente al quantitativo indicato.
6. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa Azienda può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 2 – Durata del contratto

1. La durata dell'accordo quadro è di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L'Azienda si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
2. Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del singolo Accordo Quadro, il valore dei Contratti di fornitura abbia raggiunto l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro, fatta salva la decisione di ricorrere all'opzione di "variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto" descritta nel precedente articolo, l'Accordo Quadro dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza l'Azienda non potrà stipulare ulteriori Contratti di fornitura.

Art. 3 – Obbligazioni delle parti

1. La fornitura dovrà essere realizzata secondo quanto contenuto nel Capitolato speciale, nell'offerta Tecnica e nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, che anche se non materialmente allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 4 – Responsabile unico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a designare un Responsabile tecnico munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla prevenzione della corruzione e ai codici di comportamento

1. L'Aggiudicatario, con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda;
2. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare il Patto di integrità sottoscritto dal proprio Legale rappresentante, che allegato al presente contratto ne forma parte integrante, sostanziale e pattizia.
3. L'Aggiudicatario si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda.

Art. 6 – Liquidazione e pagamenti

1. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze.
2. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.
3. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
4. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l’art. 17-ter c.d. split payment nell’ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto".
5. Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a:
ASL Rieti, via del Terminillo 42, 02100 Rieti, Uff_eFatturaPA
C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: asl.rieti@pec.it
Codice Unico Ufficio: UFX1HE
6. È obbligatoria la fatturazione elettronica attraverso SdI - Sistema di Interscambio.
7. Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.
8. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa.
9. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
2. L’inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.

Art. 8 – Penali, risoluzione del contratto e recesso

1. L’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’articolo 15 del Capitolato Speciale

d'Appalto. Per l'attivazione della penale, sarà sufficiente che l'Azienda dichiari per iscritto, a mezzo PEC, la propria volontà di volersi avvalere della detta facoltà.

2. È, inoltre, facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il mancato possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di gara comporterà l'immediata risoluzione del contratto.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice, secondo le modalità previste all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – Revisione prezzi

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.
2. La variazione prezzi è riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e deve trovare giustificazione in eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente tali da incidere sulle proprie spese generali legate alle prestazioni oggetto del contratto.
3. La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta.
4. Nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, l'aggiornamento avviene d'ufficio da parte da questa Stazione Appaltante, previo contraddittorio, a mezzo corrispondenza scritta, con l'aggiudicatario.
5. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Codice.

Art. 10 – Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'operatore economico aggiudicatario.
2. In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

Art. 11 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti.

Art. 12 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, all'offerta Tecnica ed Economica presentata, alle norme del codice civile e all'ulteriore normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto il

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Il Direttore Amministrativo

L'Aggiudicatario

Il _____

Il _____

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'aggiudicatario dichiara di accettare incondizionatamente gli artt. 1-12 del presente contratto.

L'Aggiudicatario

Il _____

Allegati:

- offerta economica (allegato n. 1);
- Patto di integrità

NON COMPILARE